

**Tabella mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza  
(Regolamento di Sicurezza Decreto 5/10/1999, N. 478)**

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 m.	Nei fiumi torrenti e corsi d'acqua
<b>MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO (x)</b>								
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	■	■						
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			■					
<b>MEZZI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO</b>								
Cintura o Giubbotto di salvataggio (§)(una per ogni persona a bordo)	■	■	■	■	■	■		■
Salvagente anulare	1■	1■	1■	1■	1■	1■		1■
Boetta luminosa	1■	1■	1■	1■				
<b>DOTAZIONI</b>								
Bussola e tabella di deviazione (a)	■	■	■					
Orologio	■	■						
Barometro	■	■						
Binocolo	■	■						
Carte Nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	■	■						
Strumento di carteggio	■	■						
Fuochi a mano a luce rossa	4■	3■	2■	2■	2■			
Razzi a paracadute a luce rossa	4■	3■	2■	2■				
Boette fumogene	3■	2■	2■	2■	1■			
Cassetta del pronto soccorso (b)	■	■						
Fanali regolamentari(c)	■	■	■	■	■			
Apparecchi di segnalazione sonora	■	■	■	■	■			
<b>STRUMENTAZIONE DI BORDO</b>								
Strumento di radioposizionamento(LORAN,GPS)	■	■						
Apparato VHF	■	■	■					
Riflettore radar	■	■						
E.P.I.R.B(Emergency Position Indicating Radio Beacon	■							

<b>ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' SENZA MARCATURA CE</b>								
<b>Pompa o altro attrezzo di esaurimento</b>	■	■	■	■	■	■		
<b>Mezzi antincendio-estintori :come indicato nella tabella All. A)annessa al DM 21 Gennaio 1994 n. 232 (e)</b>	■	■	■	■	■	■		

#### NOTE

- (x) Non hanno l'obbligo del mezzo collettivo di salvataggio le imbarcazioni ed i natanti in navigazione nelle acque interne**
- (§) Indipendentemente dalla distanza dalla costa le tavole a vela e gli scooters acquatici devono essere utilizzati da persone che indossino permanentemente le cinture di salvataggio**
- (a)Le tabelle di deviazione sono obbligatoria solo per le imbarcazioni da diporto**
- (b)secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanita' N.279 del 28 Maggio 1988**
- (c)nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca**
- (d)per le unita' aventi una lunghezza superiore a metri 12 e' obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana puo' essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)**
- (e)i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore,devono avere a bordo solo un estintore.Per le imbarcazioni,il numero degli estintori e la capacita' estinguente sono stabili alla lettera A) della tabella annessa al citato DM 232/1994**